



CITTA' DI MONTALTO UFFUGO

Provincia di Cosenza

Deliberazione del CONSIGLIO COMUNALE

COPIA

N. 49 | Oggetto:
del 28/11/2023 | **APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO IGIENE AMBIENTALE**

L'anno **duemilaventitre**, il giorno **ventotto**, del mese di **Novembre**, nella sala Consiliare, appositamente convocata, il Consiglio Comunale si è riunito con inizio dei lavori alle ore 16:56

Risultano presenti i signori:

COGNOME E NOME	CARICA	PRESENZA
1) GARRAFA GIAMPIERO	Presidente	SI
2) CARACCIOLLO PIETRO	Sindaco	SI
3) ARTURI LUANA	Consigliere	SI
4) BOSCO MARCO	Consigliere	SI
5) CELEBRE SETTIMIA MARIA FRANCESCA	Consigliere	NO
6) DE CICCIO VINCENZO	Consigliere	SI
7) FERRO UMILE	Consigliere	SI
8) GIORDANO STEFANIA	Consigliere	SI
9) GRAVINA UGO	Consigliere	SI
10) LIRANGI TERESA	Consigliere	NO
11) MAZZOTTA FILIPPO GIULIO	Consigliere	NO
12) PUNTILLO LIVIA	Consigliere	SI
13) RANIERI SILVIO	Consigliere	SI
14) RAIMONDO ROCCO	Consigliere	SI
15) SPERANZA MARIO	Consigliere	NO
16) STURINO PINA	Consigliere	SI
17) VOCATURO STEFANO	Consigliere	SI

Presenti n. 13 Assenti n. 4

Assume la Presidenza: SIG. GIAMPIERO GARRAFA.

Il Presidente invita il Consiglio Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni in merito alla proposta di deliberazione indicata in oggetto, premettendo di avere acquisito i preventivi pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii., nel testo riportato dopo il presente deliberando.

Assiste alla seduta il Segretario **DR.SSA MARIA LUISA MERCURI**

Vengono nominati Scrutatori: MARCO BOSCO, DR.SSA LIVIA PUNTILLO, PINA STURINO

Visti:

il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante “Norme in materia ambientale” e le successive modifiche ed integrazioni;

il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”;

il Piano regionale di gestione rifiuti.

Richiamato, in particolare, l'art. 198, comma 2, del d.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., il quale dispone che il Comune deve, con apposito regolamento, stabilire le misure necessarie per assicurare la tutela igienico sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani ed assimilati e le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati, al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;

Premesso, in materia di regolazione del ciclo dei rifiuti urbani, quanto segue:

- l'articolo 1, comma 527, della legge 205/17 ha assegnato all'Autorità di regolazione per energia ambiente (ARERA) funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani “al fine di migliorare il sistema di regolazione del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, per garantire accessibilità, fruibilità e diffusione omogenee sull'intero territorio nazionale nonché adeguati livelli di qualità in condizioni di efficienza ed economicità della gestione armonizzando gli obiettivi economico- finanziari con quelli generali di carattere sociale, ambientale e di impiego appropriato delle risorse, nonché di garantire l'adeguamento infrastrutturale agli obiettivi imposti dalla normativa europea”, precisando che tali funzioni sono attribuite “con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria, stabiliti dalla legge 481/95” ;
- il decreto legislativo 116/20 (di attuazione della direttiva 2018/851/UE) ha introdotto, tra l'altro, modifiche alla disciplina dei rifiuti urbani, disciplinando espressamente la facoltà delle utenze non domestiche di non avvalersi del servizio pubblico, stabilendosi che tali utenze “possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani previa dimostrazione di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti s t e s s i ” e che “tali rifiuti sono computati ai fini del raggiungimento degli obiettivi di riciclaggio dei rifiuti urbani” e che le stesse dimostrano di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi sono escluse dalla corresponsione della componente tariffaria rapportata alla quantità

dei rifiuti conferiti;

- la deliberazione Arera 18 gennaio 2022 n°15/2022/R/RIF di regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani e contestuale approvazione del Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (in sigla TQRIF) e relativi allegati;
- il Comune ha determinato gli obblighi di qualità contrattuale e tecnica che devono essere rispettati dal gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ovvero dai gestori dei singoli servizi che lo compongono, per tutta la durata del Piano Economico Finanziario, individuando il posizionamento della gestione nella matrice degli schemi regolatori allo SCHEMA I, sulla base del livello qualitativo previsto nel Contratto di servizio e/o nella Carta della qualità vigente/i che deve essere in ogni caso garantito.

Atteso che sono tenuti al rispetto delle disposizioni contenute nel presente TQRIF tutti i gestori del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono, relativamente agli utenti domestici e non domestici del servizio medesimo.

Atteso che il TQRIF si applica dal 1° gennaio 2023, e che le disposizioni e gli oneri ivi previsti sono riferibili al gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ma anche al gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti incluso il Comune che gestisce la suddetta attività in economia;

Preso atto che si rende necessario l'immediato recepimento nel Regolamento dei Servizi di Igiene Urbana di quanto previsto all'art. 3 della citata deliberazione Arera, ovvero l'introduzione della disciplina di dimostrazione dell'avvenuto avvio a recupero dei rifiuti urbani conferiti al di fuori del servizio pubblico di raccolta da parte delle utenze non domestiche, sia da parte di quelle che hanno optato di conferire al di fuori del servizio comunale tutti i propri rifiuti urbani, che per le utenze non domestiche che si avvalgono della riduzione della quota variabile del tributo ai sensi dell'art.1 commi 658 e 649 della L.147/13 e che dimostrino di avere avviato al recupero ai sensi dell'art. 238 comma 10 D.Lgs.152/2006 i rifiuti urbani di cui all'art. 183 comma 1 lettera b-ter del D.Lgs.152/2006 direttamente o mediante azienda autorizzata;

Tenuto conto che risulta pertanto necessario provvedere all'adozione di un Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani, che sia il più aderente possibile al contesto normativo, in costante evoluzione, e per meglio descrivere i sistemi di raccolta presenti;

Atteso che la gestione del servizio raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani è attualmente affidata al Gestore unico Calabria Macerì in fase di appalto;

Dato atto che il servizio di raccolta rifiuti urbani attualmente è svolto principalmente tramite un sistema di raccolta porta a porta, integrato dal centro raccolta rifiuti comunale che accoglie alcune tipologie di rifiuti;

Considerato necessario, al fine di garantire la flessibilità nella gestione del servizio, deliberare un regolamento che preveda norme di regolazione generale e gli standard minimi del servizio da erogare ai cittadini e demandi la definizione puntuale delle attività, negli aspetti organizzativi ed esecutivi, in capo alla giunta comunale e/o al funzionario responsabile del servizio, ciascuno per le parti di competenza;

Visto il vigente regolamento di igiene urbana, approvato con deliberazione del Consiglio comunale;

Esaminato il nuovo regolamento di gestione dei rifiuti urbani sull'intero territorio comunale, che disciplina tutte le fasi di gestione dei rifiuti, il cui schema, è allegato alla presente, a costituirne parte integrante e sostanziale;

Dato atto che per quanto non disciplinato dal regolamento continuano ad applicarsi le disposizioni di legge vigenti in materia ambientale e, in particolare, sulla gestione dei rifiuti;

Tenuto conto che il regolamento entra in vigore dal 01 gennaio 2023 e che da tale data cessa di avere applicazione il regolamento di igiene urbana attualmente in vigore, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n 8 del 03/04/2017 e s.m.i, ferme restando tutte le obbligazioni sorte prima della predetta data;

Ritenuto lo schema di regolamento meritevole di approvazione;

Visto lo Statuto comunale;

Acquisito il parere favorevole espresso dal responsabile del Settore Tecnico in ordine alla regolarità tecnica del presente atto, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147-bis, comma 1, del T.U. d.lgs. n. 267/2000;

Considerato che il presente atto, per sua natura, non è soggetto al parere di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria;

IL CONSIGLIO COMUNALE

ESEGUITA la votazione in forma palese e per alzata di mano si ottiene il seguente risultato:

Componenti l'Assemblea compreso il Sindaco n. 17

Presenti e votanti n. 13

Assenti n. 4 (Celebre – Lirangi – Mazzotta - Speranza)

Voti favorevoli n. 9 (maggioranza)

Astenuti n. 0 (ZERO)

Contrari n. 4 (Ranieri – Sturino – Vocaturo - Gravina)

DELIBERA

per i motivi espressi in premessa che di seguito si intendono integralmente riportati:

1. di approvare il nuovo regolamento per la gestione dei rifiuti urbani sull'intero territorio comunale, il cui schema, è allegato alla presente, a costituirne parte integrante e sostanziale;
2. di dare atto che, a tutti gli effetti e ad intervenuta esecutività della presente deliberazione, il Regolamento in approvazione sostituirà il precedente regolamento di igiene urbana, approvato con deliberazione del Consiglio comunale comunale n°8 del

03/04/2017 e ss.mm.ii;

3. di dare, altresì, atto che per quanto non disciplinato dal Regolamento continuano ad applicarsi le vigenti disposizioni di legge in materia ambientale e, in particolare, sulla gestione dei rifiuti;
4. di dare atto che sul presente verbale è stato acquisito favorevolmente il parere di cui agli artt. 49, comma 1, e 147-bis, comma 1, del T.U. d.lgs. n. 267/2000;
5. di dare atto che il presente provvedimento viene pubblicato all'Albo online dell'Ente per il periodo di 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi in esecuzione delle disposizioni di cui all'art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69 e ss.mm.ii.
6. di dare atto che il presente provvedimento viene pubblicato, a termini di legge, sul portale "Amministrazione trasparente" dell'Ente, ai sensi e per gli effetti di cui al d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.ii.
7. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, in seguito ad apposita successiva votazione dall'esito unanime, ai sensi dell'art.134, comma 4, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti favorevoli n. 9 (maggioranza); astenuti n. 0 (ZERO); contrari n. 4 (Ranieri – Sturino – Vocaturo - Gravina); assenti n. 4 (Celebre – Lirangi – Mazzotta - Speranza)

DELIBERA

DI APPROVARE la Modifica Regolamento per gestione integrata dei rifiuti urbani approvato delibera CC 8 del 03.04.2017- Adeguamento normativo di cui all'ordine del giorno

Pareri e controlli sulla proposta di deliberazione, art. 49, DLgs 267/2000:

PER LA REGOLARITA' TECNICA Si esprime parere FAVOREVOLE Data 24/11/2023	Il Responsabile del Settore f.to DR. ANGELO BAFFA
PER LA REGOLARITA' TECNICA Si esprime parere FAVOREVOLE Data 24/11/2023	Il Responsabile del Settore f.to MIRCO TARANTO
PER LA REGOLARITA' CONTABILE Si esprime parere FAVOREVOLE Data 24/11/2023	Il Responsabile del Settore f.to DR. ANGELO BAFFA

La deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta.

Il Presidente
f.to SIG. GIAMPIERO GARRAFA

Il Segretario
f.to DR.SSA MARIA LUISA MERCURI

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione
E' divenuta esecutiva, ai sensi del D.Lgs. 18.08.2000, decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione.

Il Segretario
f.to DR.SSA MARIA LUISA MERCURI

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio

Il Messo Responsabile

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa;
L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti.*